

Delibera n. 16947 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Palù Tremole" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico"

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86 e s.m..

La legge provinciale 14/86 e s.m. distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 e s.m. che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come

atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha proposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 15.11.1990, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Palù Tremole" ricadente nel C.C. di Brez. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, opportunamente riunito, lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86 e s.m.

Il biotopo Palù Tremole è costituito da una torbiera d'alta quota di grande interesse naturalistico, circondata da boschi di aghifoglie. Questo biotopo assieme ai contigui "Palù Longia" e "Torbiera di Monte Sous" va a tutelare una tra le aree più interessanti dal punto di vista botanico di tutta la provincia di Trento per la presenza di rare specie vegetali igrofile inserite in un contesto ambientale che si presenta ancora relativamente integro. Per tali motivi, anche la Palù Tremole è stata compresa nel Catasto dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale della Società Botanica Italiana (1971) e rilevata nel Catasto delle zone umide del Trentino (Museo Tridentino di Scienze Naturali).

La torbiera di Palù Tremole si presenta estremamente complessa dal punto di vista botanico in quanto in essa compare la vegetazione di tutti i tipi di torbiera.

La maggior parte della superficie della torbiera è occupata dalla vegetazione delle torbiere basse con le associazioni *Caricetum fuscae*, caratterizzata da *Carex*

fusca, e *Trichophoretum caespitosum*. La vegetazione delle torbiere di transizione (*Scheuchzerietalia palustris*) è rappresentata dall'associazione *Caricetum limosae*.

Nel *caricetum limosae* della Palù Tremole è presente *Scheuchzeria palustris*, una specie estremamente rara della flora italiana, di cui sono note solo pochissime altre stazioni per le Alpi.

Nella Palù Tremole sono presenti due associazioni appartenenti alle torbiere alte: lo *Sphagnetum fusci*, caratterizzato dalla presenza di *Sphagnum fuscum*, e lo *Sphagnetum magellani*, in cui la specie predominante è lo *Sphagnum magellanicum*.

Dal punto di vista faunistico si annoverano tre specie di anfibi (tritone alpestre, rana temporaria e lucertola vivipara). Le specie appartenenti all'ornitofauna sono soprattutto legate all'adiacente ambiente boschivo. Presente il gallo cedrone.

Tra i mammiferi sicuramente presenti il capriolo, il cervo, lo scoiattolo e la martora. La torbiera risente attualmente di uno scavo longitudinale che ne emunge l'acqua alterando profondamente l'equilibrio idrico naturale.

In data 6 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 5 della L.p. 14/86 e s.m. l'Assessore ha inviato al Comune di Brez, al Comprensorio della Valle di Non e al Comitato Agricolo Comprensoriale C6 il progetto di definizione naturalistica e patrimoniale, nonché i vincoli

di tutela del biotopo "Palù Tremole".

Il Comune di Brez e il Comprensorio della Valle di Non hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato Agricolo Comprensoriale del C6 ha espresso parere negativo.

In data 30 giugno 1992, il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, concludeva di riproporre nella sua interezza come previsto dal progetto inviato per le osservazioni, all'istituzione da parte della Giunta Provinciale.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in C.C. di Brez:

3089*, 3090*, 3260, 3261, 3262*

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo.

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività di sfalcio dove consuetudinaria;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

- a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";
- b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
- c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per

pastorizia;

- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;
- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;
- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui all'articolo 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;
5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;
6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

- - - - -

Allegato "A": definizione naturalistico-catastale comprensiva di n.ro 4 cartografie.

parte integrante non gestita dal sistema.